



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
USCITA
prot. n. 0003617
del 27/01/2010
classif. I/3

Roma,

Ai Presidenti degli Atenei Federati
Ai Signori Presidi Facoltà e Scuole
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori Biblioteche Centrali di Facoltà
Ai Direttori dei Centri Interdip. Interunivers.
Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi
Ai Direttori degli Atenei Federati
Alle Strutture in posizione di diretta
collaborazione al Rettore
Alla Segreteria Particolare del Rettore
Alla Segreteria dei Pro Rettori pro Rettore Vicario
Alle Strutture di supporto alle attività del Rettore
All' Ufficio Dirigenziale del Rettore
Alla Segreteria Tecnica della Direzione
Amministrativa
Alla Segreteria Particolare della Direzione
Amministrativa
Alla Segreteria Collegio Direttori Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni: I[^] - II[^] - III[^] - IV[^] - V[^]
- VI[^] - VII[^] - IX[^]
Al Dirigente dell' Arca Infosapienza
Al Resp. Off. Valorizzazione Ricerca
Scientifica e Innovazione
Al Medico Competente - C. Medicina Occupaz.
Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Al Resp. Ufficio Prevenzione e Protezione
Al Responsabile dell'Ufficio Economato
Al Responsabile Off. Ispettorato Pensioni
Al Responsabile Off. Amm. per la Sicurezza
Al Coordinatore Ufficio Stipendi
Al Resp. Ufficio Stampa di Ateneo
Ai Segretari delle OO.SS.
Alla R.S.U.

LORO SEDI

Con preghiera di diffusione a tutto il personale tecnico-amministrativo

Oggetto: Lavoro straordinario, credito orario e fruizione riposi compensativi del personale tecnico-amministrativo - Comunicazioni.

Da un controllo effettuato sugli orari di lavoro del personale tecnico-amministrativo in servizio presso questo Ateneo, in coincidenza della chiusura dell'anno 2009, è risultato che diverse unità di personale, nel permanere nel corso di ogni mese presso le strutture di relativa appartenenza, effettuano dopo l'orario ordinario, delle prestazioni lavorative straordinarie spesso ben oltre le dieci ore previste dal contratto integrativo del 1/8/1997, maturando un cospicuo credito orario non sempre recuperabile con l'istituto del riposo compensativo.

Si sottolinea, in primo luogo, che la permanenza in servizio del dipendente oltre l'orario ordinario deve essere giustificata dall'insorgere di specifiche esigenze



lavorative riconosciute e avallate dai responsabili di struttura e solo in tal caso può considerarsi come lavoro straordinario.

In particolare si rammenta - ove necessario - che il ricorso al lavoro straordinario (retribuito e non retribuito) non può essere usato come strumento ordinario di programmazione del lavoro e **deve essere sempre formalmente richiesto ed autorizzato dalle SS.LL.** nonché rilevato con relativa timbratura.

Al personale che in particolare ha optato per un regime di lavoro a part-time orizzontale non sono assolutamente consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario ordinario né concesse giornate di riposo compensativo.

Diversamente, l'accumulo di credito orario non autorizzato oltre a determinare l'insorgere di richieste sistematiche di riposi compensativi con pregiudizio sull'organizzazione del lavoro potrebbe, qualora sforasse i vincoli di concessione di detti riposi compensativi, ingenerare l'insorgere di indebite pretese creditorie con possibili contenziosi e con eventuali profili di responsabilità erariale in capo ai responsabili della struttura che, in ultima analisi, sono preposti al controllo del personale.

Naturalmente il personale tutto è anch'esso richiamato alla puntuale osservanza dell'orario di lavoro e delle norme che regolano la permanenza straordinaria in conformità alle previsioni di cui al CCNL del comparto università e con particolare riguardo agli artt. 25 e 27 nonché agli obblighi espressamente previsti dall'art.44 c.3 lett. e).

Tutto quanto sopra esposto, pertanto, si comunica che l'eventuale credito orario accumulato dei dipendenti e debitamente autorizzato dal responsabile di struttura potrà essere fruito soltanto nell'arco di ciascun trimestre annuo e che al termine puntuale di ogni trimestre tale residuo non potrà più essere utilizzato; al contempo, ogni debito orario mensile dovrà essere recuperato entro e non oltre il mese successivo alla sua effettuazione, pena la decurtazione automatica della retribuzione, eccezion fatta per i protratti casi di assenza documentati dovuti a malattia o ad ulteriori istituti normativi.

Si significa, infine, che in via del tutto transitoria il credito orario cumulato dal personale al 31 dicembre 2009 potrà essere esaurito entro e non oltre il primo trimestre 2010, comunque entro i vincoli espressamente indicati con circolare del 2/4/2008 prot.17622.

Si confida nella massima collaborazione delle SS.LL. circa la puntuale osservanza delle disposizioni sopra impartite.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

M

4